

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1970

(49^a seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente TOGNI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Rinvio della discussione congiunta:

« Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque » (493) (D'iniziativa dei senatori Bergamasco ed altri);

« Norme per la tutela delle acque dagli inquinamenti » (695):

PRESIDENTE	Pag. 820, 823
AIMONI	823
ANDÒ	821, 823
CROLLALANZA	821
LOMBARDI	822
NOÈ, relatore	822, 823
PERRI	822, 823
POERIO	820, 821, 822

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Trasporto su strada di merci pericolose » (1198) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, f.f. relatore	817, 818
AIMONI	818
CENGARLE, sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile	818

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Abenante, Aimoni, Andò, Bargellini, Bonazzi, Catalano, Cavalli, Crollalanza, Fabretti, Genco, Lombardi, Lucchi, Maderchi, Massobrio, Perri, Piccolo, Poerio, Raia, Spasari, Togni e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Deriu e Spataro sono sostituiti rispettivamente dai senatori Caron e Noè.

Intervengono il ministro della marina mercantile Mannironi e i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Angrisani e per i trasporti e l'aviazione civile Cengarle.

P I C C O L O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trasporto su strada di merci pericolose » (1198) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , f.f. relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del dise-

gno di legge: « Trasporto su strada di merci pericolose », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Riferirò io stesso in assenza del senatore Tansini, comunicando altresì che è pervenuto il parere favorevole della 3^a Commissione, mentre manca quello della 2^a Commissione.

Il provvedimento in esame tende ad adeguare alla normativa internazionale più avanzata ed organica la disciplina legislativa interna in tema di trasporto su strada di merci pericolose (ad esclusione delle materie fissili e radioattive per le quali continuano ad avere vigore le disposizioni della legge n. 1860 del 1962 e del decreto presidenziale n. 1704 del 1965); a tale scopo l'articolo 1 del disegno di legge contiene una norma di rinvio all'accordo europeo intercorso in materia e ratificato con la legge 12 agosto 1962, n. 1839.

Si tratta, in definitiva, di un puro e semplice adempimento di un accordo internazionale sul quale ritengo che la Commissione possa senz'altro trovarsi d'accordo.

CENGARLE, *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo si associa alle considerazioni dell'onorevole Presidente tenuto conto dell'urgenza che il provvedimento assume per la necessità di regolamentare il sistema di trasporto delle merci pericolose in ossequio alle norme internazionali già in atto.

AIMONI. Siamo favorevoli al provvedimento, ma sarebbe opportuno che la nostra Commissione affrontasse anche il problema della disciplina del carico pesante e del sovraccarico nei trasporti autostradali.

CENGARLE, *sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Ho presieduto una Commissione *ad hoc*, i cui lavori hanno avuto termine non più tardi di un mese fa, che si è occupata di questo particolare problema in relazione ai trasporti autostradali.

Stiamo ora predisponendo appositi disegni di legge che, quanto prima, mi auguro verranno presentati al Parlamento. Aggiungo che tali provvedimenti si rendono neces-

sari anche e soprattutto per adeguare la nostra legislazione in materia a quella internazionale e dico subito che ci sarà molto da discutere perchè la tendenza è ad aumentare anzichè diminuire questi carichi pesanti.

PRESIDENTE, *f. f. relatore*. In materia, io stesso sto predisponendo una relazione per il Comando della polizia stradale e per i due Ministeri interessati.

Sulle nostre strade ed autostrade viaggiano autotreni con due-tre tonnellate di carico in più del consentito, che hanno dimensioni enormi e che, per di più, viaggiano anche ad 80 chilometri orari sopravanzandosi in curva, in salita e nelle gallerie.

C'è molto da rivedere in proposito, anche in relazione ai nuovi rapporti strada-rotaia che dovrebbero evolversi, a mio avviso, a tutto vantaggio di quest'ultimo mezzo di trasporto.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Al fine del trasporto su strada sono considerate merci pericolose quelle appartenenti alle classi indicate negli Allegati all'Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose, di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni.

(E approvato).

Art. 2.

Le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci pericolose ammesse al trasporto in base agli Allegati all'Accordo di cui al precedente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile può altresì prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari

per il trasporto di singole merci o classi di merci pericolose di cui al comma precedente.

Per le merci che presentino pericolo di esplosione o di incendio le prescrizioni di cui al primo e al secondo comma sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con quello dell'interno.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le merci pericolose il cui trasporto internazionale su strada è ammesso, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo Europeo richiamato dal primo articolo della presente legge, esclusivamente se sono rispettate speciali condizioni stabilite in particolari Accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, possono essere trasportate su strada, all'interno dello Stato, solo a seguito di speciale autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, valida per singole spedizioni o gruppi di spedizioni della stessa materia.

Per le materie di cui al comma precedente che presentino pericolo di esplosione o d'incendio l'autorizzazione è accordata dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con quello dell'interno.

Per le materie che presentino pericolo di esplosione e per i gas tossici, resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi di trasporto previsti dagli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 23 del regio decreto 9 gennaio 1927, numero 147.

(*È approvato*).

Art. 4.

Con decreti del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui all'articolo 1 della

presente legge, ma che siano ad essi assimilabili.

Negli stessi decreti sono indicate le condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a quelle di cui all'articolo 3 può altresì essere imposto l'obbligo della autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente nonché i criteri e le modalità da seguire.

(*È approvato*).

Art. 5.

Chiunque trasporti merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispettando le condizioni imposte a tutela della sicurezza negli stessi provvedimenti di autorizzazione, è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000.

Chiunque violi le prescrizioni contenute nei decreti emanati dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ovvero dallo stesso emanate di concerto con quello dell'interno, a norma dell'articolo 2 della presente legge, ovvero non rispetti le condizioni di trasporto stabilite ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, è punito con l'arresto sino a due mesi e con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000.

(*È approvato*).

Art. 6.

Per l'accertamento delle violazioni delle norme previste dalla presente legge e dai decreti indicati nei precedenti articoli 2, 3, 4 e per la devoluzione del provento delle condanne a pene pecuniarie, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 137 e 139 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, e, per quanto applicabili, le norme della legge 3 maggio 1967, n. 317, concernente modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali.

(*È approvato*).

Art. 7.

Nulla è innovato per quanto riguarda il trasporto delle materie fissili e delle materie radioattive, regolato dall'articolo 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato ed integrato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

IN SEDE REDIGENTE

Rinvio della discussione congiunta dei disegni di legge:

« **Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque** » (493), d'iniziativa dei senatori Bergamasco ed altri;

« **Norme per la tutela delle acque dagli inquinamenti** » (695)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque » d'iniziativa dei senatori Bergamasco, Veronesi, Bosso, Premoli, Parri e Chiariello, e: « Norme per la tutela delle acque dagli inquinamenti ».

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Comunico che, in data odierna, sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione; pure favorevoli, ma con osservazioni, si sono dichiarate l'8^a e la 9^a Commissione; la 2^a e la 11^a Commissione non hanno fatto invece pervenire il proprio parere.

P O E R I O . Prima di iniziare la discussione dei due disegni di legge mi sia permesso, signor Presidente, comunicare alla

Commissione che anche il mio Gruppo intende presentare un provvedimento per il controllo sull'inquinamento delle acque.

Sarebbe pertanto opportuno un breve rinvio dell'odierna discussione per poterla fare unitamente a quella delle norme da noi predisposte.

Ritengo che tale richiesta possa essere accolta poichè trattasi di un argomento quanto mai interessante da discutere al quale gioverà certamente l'acquisizione di una ulteriore documentazione; in proposito, sarebbe anche opportuno che venissero distribuiti i pareri trasmessi dalle altre Commissioni dopo di che il relatore, senatore Noè, potrebbe illustrare alla Commissione l'argomento tenendo conto, ripeto, anche della nostra proposta.

Del resto lei ha avuto la possibilità di ascoltare queste mie opinioni anche in sede di comitato di redazione sul problema della difesa del suolo, sede nella quale sono stato convocato insieme ad altri colleghi che si interessano del problema degli inquinamenti e in quella stessa occasione ha potuto ascoltare anche le osservazioni fatte dal senatore Noè.

Concludendo, queste sono le richieste che faccio a nome del mio Gruppo e prego i colleghi di volerle tenere nella debita considerazione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Poerio per quello che ci ha detto e per l'interessamento che dimostra per questo importante provvedimento. Mi permetto, però, di fargli presente che i disegni di legge in questione sono da oltre un anno al nostro esame.

Ora, nulla osta che il documento di cui il collega Poerio parla possa essere distribuito ufficiosamente, se vi sono copie sufficienti (se queste non lo fossero lo invito a consegnare l'originale alla segreteria affinché si possa provvedere a riprodurne delle copie da distribuire); ma mi permetto di invitarlo ad acconsentire che i provvedimenti seguano l'*iter* regolare. Sono dell'avviso, cioè, che quando discuteremo in maniera approfondita questa materia, sarà interessante conoscere anche il provvedimento

preannunciato dal senatore Poerio; ma intanto non vedo la ragione per cui dovremmo ritardare le comunicazioni del relatore, il quale successivamente potrà completare il quadro dopo aver preso visione di quest'ultimo provvedimento.

Propongo, pertanto, di dare la parola al senatore Noè, il quale esporrà le sue argomentazioni; dopo di che potremo rinviare la discussione che affronteremo in un'altra seduta, quando il provvedimento di cui sopra potrà essere preso in considerazione insieme agli altri.

P O E R I O . Non è un problema di disponibilità o meno di un documento. Si tratta di un disegno di legge che una parte politica importante del Senato e del Paese presenta all'attenzione del Paese stesso.

Per quanto concerne l'*iter* parlamentare, non ho nulla da eccepire sul richiamo da lei fatto alle date di presentazione dei disegni di legge; non desidero appigliarmi ad elementi di ordine temporale per sostenere la mia tesi, che ha un altro fondamento. Se lei ricorda, questo modo di procedere è stato adottato dalla nostra Commissione in molteplici occasioni, ed anche se avevamo delle precedenze di carattere temporale nella presentazione di alcuni provvedimenti, non abbiamo mai sollevato obiezioni, nè siamo andati alla ricerca di date per vantare certi diritti; abbiamo sempre accettato il contributo di tutti coloro che volevano apportare nuovi elementi al dibattito. Cito un esempio: ho già pronta la conclusione alla quale è pervenuto il mio Gruppo sul problema della difesa del suolo ed il relativo documento è già stato presentato alla Presidenza; tuttavia non ci siamo avvalsi di questo per dire che, essendo già stato presentato un documento, bisognava aprire il dibattito. Ci sarebbe parsa un'azione poco rispettosa nei confronti delle due Commissioni incaricate di esaminare congiuntamente il problema.

Mi permetto, pertanto, di insistere affinché si rinvi l'apertura del dibattito e si acquisisca, secondo un *iter* normale, il disegno di legge che la mia parte intende sottoporre all'attenzione della Commissione e del Parlamento.

A N D O' . Signor Presidente, naturalmente mi rimetto a quella che sarà la decisione della maggioranza, ma desidero far rilevare che noi siamo in una fase istruttoria. Gli adempimenti in questa fase fanno parte di un'articolazione la quale poi si concluderà con l'unificazione dei due disegni di legge o comunque con l'abbinamento della discussione: il che non significa che quest'articolazione non abbia delle sue caratteristiche particolari e non debba continuare ad avere il suo corso regolare.

La relazione del collega Noè verte su un disegno di legge il quale rimane a sè stante fino a che non sarà abbinato o unificato ad un altro disegno di legge, il quale avrà pure una sua relazione.

Il collega Poerio arriva ad una conclusione la quale presuppone lo svolgimento di un *iter*. Ora, arriveremo senz'altro all'abbinamento dei provvedimenti, che indubbiamente è giustificato; ma questa sarà la conclusione, non può essere la premessa; per cui sarei dell'opinione, come ha già detto il Presidente, di cominciare ad ascoltare la relazione del collega Noè, e poi si vedrà cosa fare per unificare tutto il procedimento.

C R O L L A L A N Z A . Il fatto che il Gruppo comunista abbia pronto o stia per presentare un disegno di legge che riguarda la stessa materia che stiamo per affrontare, per cui il collega Poerio chiede di rinviare la discussione, non può e non deve costituire un precedente perchè ogni Gruppo, evidentemente, all'atto della discussione di un disegno di legge all'ordine del giorno, si avvarrebbe di tale mezzo per farla rinviare ad una successiva seduta.

In linea di principio, quindi, ritengo che l'annuncio che il Gruppo comunista abbia una sua proposta che non ha fatto in tempo a presentare, non sia un argomento valido per chiedere il rinvio della discussione del disegno di legge al nostro esame. Sul piano pratico, però, i provvedimenti che ci accingiamo ad esaminare sono di una tale importanza da farci ritenere utile l'acquisizione di nuovi elementi di valutazione, tanto più che in una recente riunione del comitato di redazione per la difesa del suolo abbiamo appreso dal senatore Noè che egli in-

tende proporre alcuni emendamenti al testo del disegno di legge governativo.

Giacchè, quindi, siamo a conoscenza del fatto che il relatore intende proporre delle modifiche e che il senatore Poerio sta per presentare una proposta di legge sempre sulla stessa materia, ritengo che in via eccezionale si possa rinviare la discussione di una settimana, cioè il tempo strettamente necessario perchè il documento del Gruppo comunista possa seguire il suo *iter* ed essere posto all'ordine del giorno della nostra Commissione. In tal caso, però, mi sembra inutile che il senatore Noè faccia oggi la sua relazione, ma la rinvi per prendere conoscenza delle proposte di parte comunista, tanto più che altra proposta di legge è stata presentata dal Gruppo liberale e che lo stesso relatore, come ho già detto, ha in animo di proporre delle modifiche.

Con la precisazione, quindi, che ciò non debba costituire un precedente, dichiaro di non avere nulla in contrario ad un breve rinvio della discussione.

L O M B A R D I . Dal punto di vista pratico direi che nulla impedirebbe di lasciar parlare prima il relatore Noè, il quale può anche presentare la materia sotto l'aspetto della problematica generale, lasciando impregiudicata la questione dei particolari di ordine tecnico che possono essere afferenti ai singoli disegni di legge; anche perchè non è detto che in una settimana siamo in grado di avere il testo del provvedimento di parte comunista stampato e distribuito; possono trascorrere anche dieci, quindici giorni e ci troveremmo quindi alla chiusura per le vacanze estive, con il rischio di non avere neppure iniziato l'esame di questi provvedimenti. Io so, viceversa, che la Commissione ha tutto l'interesse ad iniziare quanto meno la discussione su questo problema. D'altra parte, nel momento in cui verrà presentato ufficialmente il disegno di legge preannunciato dal senatore Poerio, è chiaro che esso verrà abbinato agli altri due a parità di merito. Non vi è alcuna questione di prestigio!

N O E' , *relatore*. Signor Presidente, dichiaro subito che mi adeguerò a quanto

verrà deciso dalla Commissione. Desidero però far presente che fino ad oggi ci trovavamo di fronte a due disegni di legge che esprimevano certi concetti sui quali io ho lavorato per diversi mesi, mutandone alcuni e introducendone altri. Io ho già esposto in comitato quali sono i nuovi concetti che intendo proporre, ed il collega Poerio ha avuto la possibilità di conoscerli nelle linee essenziali, anche se non in dettaglio. È evidente che tutti gli altri colleghi sono liberi di introdurne degli altri...

P O E R I O . Il nostro disegno di legge — e lo vedrete quando avrete la possibilità di esaminarlo — ha un'impostazione del tutto diversa da quella del disegno di legge dei colleghi liberali nonchè da quella del provvedimento governativo; ha un'impostazione che tiene conto della nuova realtà regionale.

N O E' , *relatore*. Stavo cercando di dire che sarebbe stato opportuno iniziare la discussione dei provvedimenti, e questo anche per un motivo di carattere temporale. Devo dire che nelle ultime settimane ho accelerato al massimo il mio lavoro con questo preciso obiettivo: cominciare a discutere questo importante documento prima delle vacanze per poter ascoltare le osservazioni di tutti, in modo da andare via avendo istituito un colloquio valido con il Governo e con la prospettiva di riprendere in esame il problema in autunno e di portarlo a soluzione.

P E R R I . Anche noi abbiamo presentato un provvedimento fin dal 22 febbraio 1969; però ci rendiamo conto che per arrivare a conclusione è opportuno esaminare anche il disegno di legge del Gruppo comunista che, come dice il collega Poerio, ha un'impostazione totalmente diversa. Potrebbe darsi, quindi, che porti elementi positivi, come potrebbe darsi che sia da respingere *in toto*.

Pertanto, per economia di tempo ed anche per armonizzare i tre provvedimenti, ritengo opportuno rinviare la discussione ed anche la relazione del senatore Noè.

N O E' , *relatore*. Potrei oggi leggere la relazione che ho già preparato, in modo che possa essere stampata e distribuita.

P E R R I . Potremo ascoltare la relazione, ma, ai fini dell'economia del nostro lavoro, non ritengo sia utile farla oggi.

Mi associo pertanto alla proposta del senatore Crollanza per un rinvio che dovrà essere il più breve possibile.

A I M O N I . Ritengo anche io utile rinviare di una settimana la discussione; nell'intervallo di tempo potremmo prendere visione del disegno di legge preannunciato dal senatore Poerio ed il relatore potrà completare la sua relazione tenendo conto degli elementi innovativi della nuova proposta.

Se iniziassimo oggi la discussione accadrebbe che tra una settimana il relatore dovrebbe rivedere la propria impostazione alla luce del nuovo disegno di legge e, in pratica, non avremmo guadagnato tempo.

Mi sembra dunque valida la proposta del senatore Crollanza: cerchiamo di non costituire un precedente, motiviamo in modo generico la richiesta di rinvio ed aggiorniamo la discussione ad un'altra seduta.

A N D O' . Qualunque sia la decisione della Commissione in merito al rinvio, non sono d'accordo sul fatto che il collega Noè debba, in attesa della presentazione di un nuovo disegno di legge, modificare la propria relazione. Questo potrà avvenire in un secondo tempo ma oggi è utile conoscere il suo pensiero in merito al disegno di legge di cui trattasi.

Allo stesso modo desidererei conoscere il pensiero del senatore Poerio sulle disposizioni del provvedimento che ha preannunciato perchè solo in questo modo potrò formarmi un convincimento sulla necessità o meno dell'unificazione della discussione. In questa fase istruttoria lascerei quest'autonomia dopo di che si potrà decidere, ripeto, in merito all'unificazione dei vari provvedimenti.

La mia preoccupazione è che non scompaia traccia di relazioni, quella del senatore Noè e quella del senatore Poerio, che devo-

no essere autonome ed indipendenti senza fondersi, in un primo momento, in un'esposizione generale che non potrebbe chiarire l'esatta portata delle diverse proposte.

N O E' , *relatore*. Vorrei far presente che mi sono occorsi mesi di preparazione per predisporre la relazione sui disegni di legge nn. 493 e 695; non posso dunque, seriamente, preparare in una sola settimana una nuova relazione su un provvedimento che, a quanto si dice, presenta varie innovazioni rispetto al testo già esaminato.

Come minimo, mi sono necessari 15 giorni.

P R E S I D E N T E . Mi pare che il senatore Crollanza abbia centrato, nel proprio intervento, il problema che ci sta dinanzi: in base al Regolamento non possiamo prendere in considerazione un disegno di legge se prima non ci viene assegnato dalla Presidenza del Senato.

D'altra parte, la motivazione portata dal senatore Poerio per sostenere la sua domanda di rinvio mi sembra accettabile; per cui, se non si fanno osservazioni, resta stabilito che la discussione sui disegni di legge è rinviata a mercoledì 15 luglio prossimo.

N O E' , *relatore*. Mi impegno ad essere presente in Commissione fra quindici giorni.

P R E S I D E N T E . Sia ben chiaro che la comunicazione fattaci della presentazione di un provvedimento sulla stessa materia non influisce sul corso dei disegni di legge in esame, in quanto dobbiamo prendere in considerazione soltanto i provvedimenti che figurano iscritti all'ordine del giorno.

Ciò detto, poichè non si fanno osservazioni, la discussione congiunta dei disegni di legge è rinviata a mercoledì 15 luglio prossimo venturo.

La seduta termina alle ore 10,50.